

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ACCONTO 2014

Si informano i contribuenti soggetti all'Imposta Municipale propria (IMU) che, per il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta per il 2014, come negli anni passati, è necessario tener conto della base imponibile costituita dal valore degli immobili determinato utilizzando le rendite iscritte in Catasto rivalutate del 5% ed i moltiplicatori stabiliti per ogni singola categoria catastale dall'art. 13 comma 3 del D.L. n. 201 del 2011. Per le aree fabbricabili il valore da utilizzare è quello venale di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- fabbricati di interesse storico artistico, di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità e l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Fermo restando che non si paga l'IMU sull'abitazione principale che rientra nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5 e A7 e su una pertinenza per ogni categoria catastale C2, C6 e C7, le aliquote da applicare per il versamento della rata di acconto, in attesa che siano deliberate quelle per il corrente anno, sono quelle previste per l'anno 2013 dalla Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 22/C del 20/11/2013 e cioè:

- **0,55 per cento** per abitazioni principali esclusivamente per gli immobili catastalmente classificati nelle categorie A1, A8 e A9 e le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'abitazione principale è adibita da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
- **0,76 per cento** per tutti gli immobili classificati catastalmente della categorie A10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico, la cui attività si svolga nell'immobile oggetto dell'applicazione dell'imposta, sia lo stesso tenuto al pagamento della stessa;
- **0,86 per cento** per gli immobili classificati catastalmente nelle categorie di cui al punto precedente, non rientranti nelle suddette condizioni, per gli immobili di categoria A e C che non siano né abitazioni principali né pertinenze delle stesse, per gli immobili di categoria B e per le aree fabbricabili.

La scadenza della rata di acconto è fissata al **16 giugno 2014**. L'importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è di **Euro 5,00** (cinquevirgolazerozero) per anno d'imposta.

Il versamento deve essere effettuato o con modello F24 o con apposito bollettino di c.c. postale n. 1008857615, utilizzando i codici tributo di seguito riportati (risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 e n. 33/E del 21/05/2013):

Codice catastale Comune di Corato : C983

3912	IMU – Abitazioni principali e pertinenze – COMUNE
3916	IMU – Aree fabbricabili – COMUNE
3918	IMU – Altri fabbricati – COMUNE
3925	IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D - STATO
3930	IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – INCREMENTO COMUNE

In caso di ravvedimento operoso gli interessi e le sanzioni vanno versate unitamente all'imposta dovuta.

Orario e recapito ufficio

Piazza XX Settembre n° 32 – dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 – Tel. 080/8853010 Fax 080/2141029 – Email: info@sixtspa.it